



**REGIONE
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO FORESTE**



NORME PER I TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it



GRUPPO DI LAVORO

Ing. Emanuele GIORDANO
Regione Puglia – Servizio Foreste - Dirigente del Servizio

Dott. Agr. Pasquale SOLAZZO
Regione Puglia – Servizio Foreste - Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali

Dott. Agr. Francesco REGA
Regione Puglia – Servizio Foreste - P.O. 'Vincolo idrogeologico, ricerca e comunicazione istituzionale'

Dott. Geol. Francesco FRATTARUOLO
Regione Puglia – A.R.I.F. - Consulente tecnico

Geom. Emanuele ANZIVINO
Regione Puglia – Servizio Foreste – Sezione Provinciale di Foggia - P.O. 'Attuazione Politiche Forestali'

Dott. For. Antonio DEL PRETE
Regione Puglia – Servizio Foreste – Sezione Provinciale di Brindisi - P.O. 'Attuazione Politiche Forestali'

Dott. Agr. Vincenzo DI CANIO
Regione Puglia – Servizio Foreste – Sezione Provinciale di Bari - A.P. 'Raccordo Politiche Forestali'

Dott. For. Gian Luca ELIA
Regione Puglia – Servizio Foreste – Sezione Provinciale di Lecce - P.O. 'Attuazione Politiche Forestali'

Ing. Nunzia SCHIRANO
Regione Puglia – Servizio Foreste – Sezione Provinciale di Taranto - P.O. 'Attuazione Politiche Forestali'

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036
mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





Capo I - Norme generali	6
Art. 1 – Ambito di applicazione.....	6
Art. 2 – Definizioni: nulla osta e comunicazione d’inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico	6
Capo II - Norme tecniche generali per l’esecuzione dei lavori	7
Art. 3 – Criteri di attuazione degli interventi	7
Art. 4 – Regimazione delle acque.....	7
Art. 5 – Indagini geologiche	8
Art. 6 – Scavi e riporti di terreno.....	9
Art. 7 – Materiali di risulta	10
Art. 8 – Opere di contenimento del terreno	11
Art. 9 – Interventi strutturali e non strutturali	11
Capo III - Tutela delle aree forestali ed agrarie	12
Sezione I - Trasformazione.....	12
Art. 10 – Definizione di bosco	12
Art. 11 – Trasformazione dei boschi	12
Art. 12 – Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.....	12
Sezione II - Tutela della vegetazione e dei pascoli	13
Art. 13 – Taglio e estirpazione di arbusti e cespugli	13
Art. 14 – Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree.....	13
Art. 15 – Asportazione e raccolta di humus, terreno, cotico erboso e foglie	13
Art. 16 – Esercizio e limitazione del pascolo	14

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it



Sezione III - Modalità di lavorazione dei terreni agrari e opere di sistemazione superficiale.....	14
Art. 17 – Modalità di lavorazione dei terreni agrari	14
Art. 18 – Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale	15
Capo IV - Opere e movimenti di terreno connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali	16
Art. 19 – Condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza nulla osta e senza comunicazione	16
Art. 20 – Lavori di manutenzione eseguibili senza nulla osta o comunicazione...	16
Art. 21 – Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza nulla osta né comunicazione	17
Art. 22 – Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a comunicazione	18
Art. 23 – Opere connesse al taglio dei boschi.....	19
Art. 24 – Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a nulla osta	19
Capo V - Tutela del territorio in relazione agli interventi a carattere urbanistico - edilizio.....	21
Art. 25 – Condizioni di applicabilità per gli interventi a carattere urbanistico – edilizio eseguibili senza nulla osta e senza comunicazione.....	21
Art. 26 – Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza nulla osta né comunicazione	22
Art. 27 – Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a comunicazione	24
Art. 28 – Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a nulla osta	26
Capo VI - Norme finali e transitorie.....	28
Sezione I - Sanzioni.....	28
Art. 29 – Sanzioni	28
Sezione II - Norme transitorie.....	29
Art. 30 – Disposizioni transitorie.....	29

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





Art. 31 – Validità del nulla osta e della comunicazione, varianti in corso d’opera	29
ALLEGATO 1 - Presentazione istanze e procedure	30
ALLEGATO 2 - Documentazione a corredo delle istanze	32





Capo I - Norme generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento detta norme sui terreni vincolati e perimetrati per scopi idrogeologici di qualsiasi natura individuati a norma del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Legge Forestale” e del suo Regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926, “Regolamento Forestale” e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i lavori inerenti la realizzazione di opere e movimenti terra nei terreni vincolati a scopi idrogeologici.

Art. 2 – Definizioni: nulla osta e comunicazione d’inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico

1. **Vincolo Idrogeologico:** è un vincolo conformativo che limita l’uso di “*terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d’utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque*”.

2. **Comunicazione d’inizio lavori:** atto che deve essere inoltrato, così come disciplinato dall’Allegato 1, in applicazione del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267 e del R.D. 16.05.1926 n° 1126, da chiunque intenda compiere movimenti di terra in riferimento alle tipologie di lavori individuate nei successivi artt. 22 e 26 del presente Regolamento.

3. **Nulla osta:** atto che deve essere richiesto, così come disciplinato dall’Allegato 1, in applicazione del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267 e del R.D. 16.05.1926 n° 1126, da chiunque intenda compiere movimenti di terra in riferimento alle tipologie di lavori individuate nei successivi artt. 24 e 27 del presente Regolamento.

Commento [f1]: Note e/o integrazioni



Capo II - Norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori

Art. 3 – Criteri di attuazione degli interventi

1. Gli interventi in ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia e della qualità dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico, senza alterare in modo irreversibile l'ecosistema in cui vengono eseguiti o realizzati con il minor danno possibile, rispettando, allo stesso tempo, i valori paesaggistici ambientali.
2. I movimenti di terra e/o impianti di cantiere per la realizzazione di opere devono prevedere la sistemazione a verde dell'area coinvolta a completamento degli stessi con essenze vegetali autoctone.
3. Nel caso di interventi di manutenzione di opere di sistemazione idraulica forestale, si devono sostituire e/o integrare i manufatti tradizionali con quelli che rispondono ai criteri dell'ingegneria naturalistica, riducendo l'impatto ambientale.
4. Il consolidamento di versante e di scarpata deve essere effettuato secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica nel rispetto del contesto paesaggistico.
5. Gli interventi di parziale ricostruzione e ampliamento di manufatti in muratura di pietra o laterizio devono essere realizzati adottando, per le superfici a vista di nuova esecuzione, materiali analoghi a quelli preesistenti.

Art. 4 – Regimazione delle acque

1. Tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree comunque trasformate, devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque.
2. Le tubature sotterranee devono essere progettate in modo da evitare al minimo il rischio di perdite o rotture.
3. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, è vietato:
 - a) modificare impluvi, fossi o canali;
 - b) modificare l'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;
 - c) immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione o altre opere;
 - d) effettuare emungimenti delle acque sotterranee.

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it



4. Ai fini del nulla osta all'esecuzione degli interventi e del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1. e 2., devono essere preliminarmente effettuate indagini e verifiche idonee alla valutazione della compatibilità idrogeologica degli interventi stessi, il cui esito deve essere riportato in apposita relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere secondo quanto disciplinato in Allegato 2.

5. Durante l'esecuzione di opere o movimenti di terra di qualsiasi entità non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.

6. Per i fini di cui al comma 5, durante le fasi di cantiere, in particolare dove siano previsti scavi, deve essere assicurato:

- a) l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- b) la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti.

Art. 5 – Indagini geologiche

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modifica dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.

2. In particolare deve essere valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.

3. Nei terreni posti su pendii od in prossimità degli stessi, oltre a verificare la stabilità localizzata dei fronti di scavo deve essere eseguita un'adeguata analisi di stabilità di pendio sia in fase di cantiere sia nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.

4. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.

5. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono estendersi ad un raggio di 150 mt rispetto all'area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quali costruzioni, strade

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quali aree di frana o di erosione, aree golenali od impluvi.

6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, costituente parte integrante della progettazione delle opere, nella quale devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i fattori di sicurezza determinati relativamente alla stabilità dei pendii.

7. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sul suolo e sottosuolo, prospezioni geofisiche ecc. realizzate anche mediante opere temporanee di scavo, perforazione, sondaggi, finalizzate o propedeutiche alla progettazione di opere o interventi devono essere realizzate a condizione che al termine delle operazioni sia ripristinato lo stato originale dei luoghi

8. Solo per opere che non comportino una movimentazione di terreno superiore a 3 metri cubi o che rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità o interventi di livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei terreni, può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno.

9. Il tecnico competente e/o il progettista, durante l'esecuzione dei lavori, dovranno accertare in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto allo stato effettivo dei terreni, e dovranno adottare di conseguenza, ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque; qualora l'accertamento evidenziasse situazioni geologiche sfavorevoli, il progettista dovrà necessariamente prevedere una variante al progetto che sarà soggetta a nuova valutazione e a nulla osta.

10. Le indagini geologiche inerenti la realizzazione di pozzi di attingimento di acqua per uso domestico devono essere parte integrante del progetto e devono attestare la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo, in particolare, fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.

Art. 6 – Scavi e riporti di terreno

1. Durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante od altri movimenti gravitativi.

2. Gli scavi devono procedere per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Nel caso di particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità.

3. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi. Nelle aree di riporto

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa dai fenomeni erosivi. Le eventuali opere di contenimento devono essere realizzate contestualmente agli scavi, con successivo riporto di terreno.

4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare ad attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi aventi caratteristiche fisico-chimiche analoghe ai terreni in sito o tali da migliorarne la fertilità agronomica. Il Servizio Foreste della Regione Puglia, qualora si ritenesse opportuno, potrà richiedere a corredo della documentazione progettuale un certificato di analisi che attesti le caratteristiche fisico-chimiche del materiale terroso.

Art. 7 – Materiali di risulta

1. La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, pubbliche o private, che comportano la movimentazione di terreno deve essere conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 152/06, dal D.M. 161/2012 e dalla Legge n. 98/2013 e ss.mm.ii.

2. Il terreno di risulta proveniente da scavi può essere conguagliato in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori purchè non si determinino apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni e si provveda all'ideoneo compattamento ed inerbimento del terreno stesso, evitando fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Il terreno e le rocce da scavo devono essere riposte negli scavi, garantendo la naturale permeabilità del sito ed evitando fenomeni di impermeabilizzazione e/o ruscellamento superficiale. Qualora necessario, deve essere assicurato un idoneo drenaggio del pendio e/o opportune canalizzazioni superficiali.

3. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di terre e rocce devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi o fossi e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. E' fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di qualsiasi corso d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

4. La terra o terreno vegetale, costituente la parte più superficiale di una sezione di scavo, di consistenza sciolta o granulare, caratterizzata dalla presenza di sostanze umiche e parti vegetali, qualora non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 è utilizzabile (previo nulla osta) anche in riempimenti o colmate di depressioni naturali o artificiali in fase di copertura, spandimento e/o ricolmatura.

5. Le norme del presente articolo non si applicano:

- ai terreni e alle rocce da scavo provenienti dalle attività di cava/miniera (materia di rifiuti da attività estrattiva);

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





- ai terreni e alle rocce da scavo che derivano da aree contenenti terreni oggetto di interventi di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 o da aree comprese all'interno di siti contaminati.

Art. 8 – Opere di contenimento del terreno

1. Tutte le opere di contenimento devono essere dimensionate e realizzate in modo da assicurare la stabilità dei terreni nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.

2. Le opere di contenimento devono essere realizzate in modo da non alterare la circolazione delle acque superficiali e profonde, garantendo una idonea filtrazione ed evitando fenomeni di ruscellamento.

Art. 9 – Interventi strutturali e non strutturali

1. Interventi strutturali

Gli interventi strutturali sono costituiti dalle opere di sistemazione e dalle opere in alveo, comprese anche tutte le attività relative alla loro manutenzione:

- a) gli interventi strutturali a scala di bacino riguardano essenzialmente le sistemazioni idraulico-forestali e le sistemazioni idraulico-agrarie (stabilizzazione dei pendii e del reticolo idrografico minore, attività di forestazione, pratiche agricole). Tali interventi devono rispettare quanto previsto dagli strumenti pianificatori vigenti ed essere coordinati al fine di ottenere il miglior assetto idrogeologico del territorio.
- b) gli interventi strutturali in alveo possono essere suddivisi in:
 - interventi di regimazione, finalizzati al controllo del regime delle portate liquide (invasi, casse di espansione, scolmatori, diversivi, opere di arginatura);
 - interventi di regolarizzazione, mirati al miglioramento delle condizioni del deflusso mediante modifiche dell'assetto plano-altimetrico del corso d'acqua (risagomature d'alveo, rettifiche fluviali o drizzagni).

2. Interventi non strutturali.

Gli interventi non strutturali sono costituiti da opere finalizzate alla riduzione del danno da dissesto.

In particolare ci si riferisce alle attività di controllo e di monitoraggio finalizzate allo sviluppo di adeguati sistemi di rilievo e controllo delle grandezze fisiche di base relativamente ai principali fenomeni di dissesto (stazioni termo-pluviometriche, stazioni inclinometriche, piezometri ecc...).





Capo III - Tutela delle aree forestali ed agrarie

Sezione I - Trasformazione

Art. 10 – Definizione di bosco

1. Per bosco si applica la definizione giuridica riportata nell'art. 2 del D. Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e nell'art. 2 della L.R. 18/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi".

Art. 11 – Trasformazione dei boschi

1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.

2. La disciplina di cui al presente articolo si applica solo alla trasformazione indicata e regolamentata dal Regolamento Regionale n. ___ del __/__/___.

Art. 12 – Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

1. Sono terreni saldi i pascoli e i terreni non utilizzati per colture agrarie e non soggetti a lavorazione del terreno o ad altra forma d'intervento colturale agrario da almeno otto anni. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione può essere effettuata solo in seguito a rilascio del nulla osta del Servizio Foreste della Regione Puglia.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è sostituito da comunicazione al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) interventi riguardanti superfici non superiori a 2 ettari;
- b) interventi riguardanti terreni con pendenza media inferiore o uguale al 25 per cento;

3. Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo si devono osservare le seguenti norme tecniche:

- a) la lavorazione del terreno ad una profondità massima di 80 centimetri deve salvaguardare una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica;

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





- b) dev'essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione; le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, delle quali è vietata l'eliminazione; è ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco.

4. Nei terreni saldi è consentito il rimboschimento e la messa a dimora di piante forestali autoctone purché siano attuate mediante l'apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La realizzazione di rimboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno è soggetta:

- a) a comunicazione se si verificano le condizioni e sono rispettate le norme tecniche di cui al comma 2;
b) a nulla osta in tutti gli altri casi.

Sezione II - Tutela della vegetazione e dei pascoli

Art. 13 – Taglio e estirpazione di arbusti e cespugli

1. La disciplina dei tagli boschivi è oggetto del Regolamento Regionale n. 10 del 30/06/2009 e ss.mm.ii. che contiene:

- a) le norme relative alla loro esecuzione e pianificazione;
b) le disposizioni relative al rinnovamento della vegetazione forestale e alla sostituzione di specie;
c) le disposizioni relative alla conversione dei boschi.

Art. 14 – Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree

1. Nei boschi e nei terreni vincolati è vietato lo sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento si renda necessario per la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati ai sensi del presente regolamento.

2. L'estirpazione delle ceppaie secche è consentita a condizione che gli scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbito oppure rimboschito entro un anno con piante della stessa specie arborea sradicata o di latifoglie autoctone.

Art. 15 – Asportazione e raccolta di humus, terreno, cotico erboso e foglie

1. Nei boschi è vietata l'asportazione di qualunque materiale organico che costituisca la copertura del terreno, quali foglie, humus, terriccio organico, cotico erboso, fatti salvi

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





modesti prelievi che sono autorizzati, l'asportazione connessa agli interventi colturali nei castagneti da frutto nonché il prelievo connesso alla manutenzione della viabilità o di altri manufatti.

2. E' altresì vietata l'asportazione di terreno o roccia, fatti salvi i casi di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati o consentiti ai sensi della normativa forestale e del presente regolamento, nonché modesti prelievi in superficie per la realizzazione in loco o nelle immediate vicinanze di piccole opere.

3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai terreni saldi.

4. In aree limitate, ove vi siano accumuli di lettiera, la raccolta può essere autorizzata, previa prescrizione delle modalità, al fine di favorire il rinnovamento della vegetazione forestale.

5. La raccolta del muschio può essere attuata purchè senza l'ausilio di strumenti.

Art. 16 – Esercizio e limitazione del pascolo

1. L'esercizio del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo e in tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è disciplinato dalla normativa nazionale di riferimento e dalla regolamentazione regionale specifica.

Sezione III - Modalità di lavorazione dei terreni agrari e opere di sistemazione superficiale

Art. 17 – Modalità di lavorazione dei terreni agrari

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a condizione che sia lasciata salda una fascia larga almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali e dalla base di argini di fiumi o torrenti.

2. Non possono essere eseguite lavorazioni agro-forestali atte a modificare il profilo longitudinale del terreno tramite movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista.

3. Le lavorazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite secondo le norme tecniche contenute nel presente regolamento, in particolare rispettando quanto stabilito dall'art. 4 comma 6 lettere a) e b).

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





Art. 18 – Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale

1. Nei terreni soggetti a vincolo è fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie e/o idraulico-forestali. E' vietata, fatto salvo casi autorizzati, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi o fossette che hanno finalità di allontanamento delle acque, nonché la distruzione, l'alterazione, la rimozione di ogni altra opera (scogliere, palificate, briglie, gradonate, terrazzamenti e muri a secco).

2. Gli interventi di ingegneria naturalistica dovranno essere realizzati e dimensionati prendendo in considerazione le linee guida e i criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica approvate dalla Regione Puglia.

3. I proprietari o possessori dei terreni sono obbligati ad assicurare la corretta regimazione delle acque nei terreni stessi e ad evitare che l'incontrollato sgrondo delle acque determini danni di natura idrogeologica nei terreni contermini.





Capo IV - Opere e movimenti di terreno connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali

Art. 19 – Condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza nulla osta e senza comunicazione

1. Le opere e i movimenti di terreno indicati agli articoli 20 e 21 sono consentiti purché eseguiti nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo II del presente regolamento e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

Art. 20 – Lavori di manutenzione eseguibili senza nulla osta o comunicazione

1. E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, in particolare fosse, fossette, muri a secco, ciglioni, a condizione che:

- a) non siano eliminati prode salde, terrazzamenti, gradoni o ciglioni e relative opere di sostegno;
- b) non sia modificato l'assetto morfologico dei terreni;
- c) non siano eliminate od ostruite fosse o fossette e non siano modificate le esistenti linee di sgrondo delle acque;
- d) nella ricostruzione di muri a secco sia garantita la capacità drenante dei muri stessi;
- e) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree.

2. È consentita la manutenzione ordinaria della viabilità poderale e interpoderale a fondo naturale, a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Al presente comma per manutenzione ordinaria si intende, in particolare:

- a) il livellamento del piano viario;
- b) il ricarico con inerti;
- c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;
- d) il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;
- e) il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
- f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
- g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
- h) l'installazione di reti paramassi;

3. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità poderale e interpoderale a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it



stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

Art. 21 – Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza nulla osta né comunicazione

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentiti modesti interventi di livellamento del terreno che interessino al massimo uno strato superficiale dello spessore di 50 centimetri, ed un volume massimo di 3 metri cubi di terreno, a condizione che:

- a) non comportino trasformazione di destinazione dei terreni;
- b) non venga aumentata la pendenza media del terreno;
- c) non siano create aree di ristagno delle acque;
- d) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree;
- e) a seguito del livellamento siano realizzate opere di regimazione delle acque.

2. E' consentita la realizzazione di fosse e fossetti necessari alla corretta regimazione delle acque superficiali a condizione che:

- a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle, e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione;
- b) non comporti eliminazione di piante forestali d'alto fusto o di ceppaie arboree per l'esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere;
- c) non comporti scavi di dimensioni superiori ad 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

3. E' consentita, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 la realizzazione di graticciate o vimate, o di piccoli tratti di muro a secco, per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno, anche previa rimozione del materiale terroso franato.

4. Nei terreni non boscati e non saldi ai sensi dell'articolo 12 comma 1, sono consentiti l'espianto, il rimboschimento e la piantagione di piante forestali od agricole, purché effettuati con metodi di lavorazione e sistemazione del terreno non soggetti a preventivo nulla osta o comunicazione.

5. Sono comunque consentiti piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo movimentato di 3 metri cubi, a condizione che l'intervento:

- a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;
- b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo V;
- c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





Art. 22 – Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a comunicazione

1. La realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui al presente articolo è soggetta a comunicazione, purché gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo II del presente regolamento e purché, per ciascuna opera o movimento di terreno, siano rispettate le condizioni indicate ai commi seguenti.

2. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria nella viabilità poderale e interpoderale esistente è consentita a condizione che:

- a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
- c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
- d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;
- e) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti prevedano adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione.

3. Per manutenzione straordinaria di cui al comma 2 si intende, in particolare, la realizzazione di:

- a) fossette o canalette laterali;
- b) tombini e attraversamenti;
- c) rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali;
- d) muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno;
- e) trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato o lastricato.

4. Nell'ambito dei lavori di manutenzione della viabilità poderale o interpoderale, consentiti o autorizzati, non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa (entro il 20 per cento della larghezza originaria) connesse ai movimenti di terreno superficiali effettuati per la manutenzione stessa, purché non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.

5. Gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al ripristino o all'adeguamento funzionale di opere di sistemazione idraulico-forestale di fossi e torrenti, sono soggetti a comunicazione. Non sono soggetti a nulla osta o comunicazione i suddetti interventi attuati dagli enti competenti in base alla legge forestale e dall'autorità idraulica o

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza, purché realizzati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 23 – Opere connesse al taglio dei boschi

1. Sono opere connesse al taglio dei boschi quelle necessarie all'esecuzione dei lavori di taglio e di esbosco dei prodotti legnosi che comprendono:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali;
- b) la realizzazione di piste temporanee di esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
- c) la realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri o mulattiere per l'accesso ai boschi di persone o bestiame da soma;
- d) la realizzazione di condotte o canali temporanei per l'avvallamento ed il trascinarsi del legname e di linee di esbosco con teleferiche, gru a cavo o similari, che non comportino asportazione di ceppaie e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
- e) la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori.

2. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 è soggetta a comunicazione ai sensi del presente regolamento.

3. L'esecuzione degli interventi necessari per la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente e per la realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere di cui al comma 1, lettera c) è soggetta a nulla osta.

4. Nei casi in cui sia prescritto il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, la Regione può richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie.

Art. 24 – Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a nulla osta

1. Il nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciato dalla Regione per:

- a) la trasformazione dei boschi;
- b) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
- c) la realizzazione di movimenti di terreno o di opere che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
- d) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all'articolo 23 comma 3.

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





- e) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- f) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

2. Per i lavori soggetti a nulla osta o per i lavori soggetti a sola comunicazione la richiesta va corredata con la documentazione dettagliata ai punti 3 e 4 dell'Allegato 2; in presenza di situazioni particolari dovrà essere prodotto quanto richiesto nei punti 6, 7 e 11 dell'Allegato 2.





Capo V - Tutela del territorio in relazione agli interventi a carattere urbanistico - edilizio

Art. 25 – Condizioni di applicabilità per gli interventi a carattere urbanistico – edilizio eseguibili senza nulla osta e senza comunicazione

1. Per l'esecuzione delle opere ed i movimenti di terreno indicati nel presente articolo non sono richiesti né il nulla osta sul vincolo idrogeologico né la semplice comunicazione, a condizione che siano rispettate le norme tecniche generali nonché le specifiche condizioni e prescrizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno elencate ai commi successivi.

2. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti, a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati. Sono consentiti gli interventi interni ad edifici esistenti che non comportino variazioni dell'involucro edilizio.

3. È consentita la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale, a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:

- a) livellamento del piano viario;
- b) ricarico con inerti;
- c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
- d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
- e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
- f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
- g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
- h) installazione di reti paramassi;
- i) taglio della vegetazione forestale.

4. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

5. È consentita la sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari alla sostituzione stessa.

6. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse.

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it



7. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica, purché nel rispetto della normativa vigente.

8. È consentita la rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica e privata incolumità a seguito di eventi calamitosi.

9. La realizzazione di fabbricati con piani interrati dovrà avere un'esecuzione di scavo coerente con i volumi fuori terra. È consentita una movimentazione di terra superiore ai volumi fuori terra a condizione che:

- a) la differenza di superficie fra l'entro terra e il fuori terra rivenga dal rispetto di norme ovvero da situazioni oggettive che la rendano indispensabile per la tipologia del substrato ovvero ancora da esigenze che rendano tale alternativa meno impattante, sia per la tipologia di roccia coinvolta, sia nell'ottica della minore impermeabilizzazione di superfici assorbenti;
- b) la quota di rispetto dal piano delle falde, eventualmente presenti, deve essere di almeno m 1,5;
- c) l'intercapedine sia limitata allo stretto specifico tecnico.

Art. 26 – Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza nulla osta né comunicazione

1. Realizzazione di recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, verande e tettoie a condizione che:

- a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni;
- b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
- c) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
- d) le verande non amplino le sagome degli edifici;
- e) le tettoie, di modeste dimensioni (max 4 x 3 m), collegate al fabbricato esistente, siano aperte su 3 lati ed i supporti di sostegno richiedano scavi limitati al loro diametro.

2. Messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.

3. Installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





- a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
- b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
- c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa vigente;
- d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano gli sversamenti in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

4. Installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per acqua, per GPL (gas propano liquido) o per altri combustibili liquidi, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio in relazione alle sue dimensioni;
- b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
- c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
- d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa vigente;
- e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

5. Installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitano le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:

- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti in relazione alle loro dimensioni;
- b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
- c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa vigente;
- d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- e) gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde o argini dei corsi d'acqua.

6. Posa in opera di tubazioni e cavi interrati è consentita, a condizione che:

- a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
- b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it



- c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
- d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alla normativa vigente;
- e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree.

7. Realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, è consentita a condizione che:

- a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;
- b) non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70 per cento con materiali permeabili;
- c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
- d) non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.

8. Realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, è consentita a condizione che l'intervento:

- a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di trasformazioni di destinazione dei terreni vincolati;
- b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo III;
- c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

Art. 27 – Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a comunicazione

1. La realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui al presente articolo è soggetta a comunicazione, a condizione che gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali e purché, per ciascuna opera o movimento di terreno, siano rispettate le norme tecniche speciali indicate ai commi seguenti. Restano ferme eventuali prescrizioni così come disciplinato dall'Allegato 2.

2. La realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, è soggetta a comunicazione, a condizione che:

- a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
- b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





3. La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo è soggetta a comunicazione, a condizione che:

- a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
- b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
- c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni.

4. La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri, è soggetta a comunicazione a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare.

5. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, è soggetta a comunicazione, a condizione che:

- a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
- c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmataura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
- d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione.

6. La realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico è soggetta a comunicazione, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.

7. L'ampliamento volumetrico di edifici esistenti è soggetto a comunicazione, a condizione che:

- a) non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso;
- b) dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante.

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





8. L'installazione, nei territori non boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi, è soggetta a comunicazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 26, commi 3 e 4.

Art. 28 – Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a nulla osta

1. Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, di qualunque natura e destinazione, la realizzazione di tutte le opere e movimenti di terreno non indicati agli artt. 26, 27 e 28, o da eseguire con modalità diverse da quelle indicate dalle norme tecniche generali e speciali, è soggetta a nulla osta.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1. sono in particolare soggette a nulla osta:

- a) tutte le nuove costruzioni (anche all'interno di P.P. già approvati o regolari lottizzazioni) o l'ampliamento planimetrico di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione, compresi gli annessi agricoli;
- b) la realizzazione di nuova viabilità pubblica o privata, di piazzali e di ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni;
- c) i lavori di ampliamento o di manutenzione straordinaria della viabilità pubblica o privata che comportino l'allargamento del piano viario**;
- d) apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali **;
- e) qualsiasi intervento sul demanio marittimo anche di tipo precario e stagionale, comunque vietato sui cordoni dunali;
- f) Piani Urbanistici di qualsiasi livello;
- g) discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- h) aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;
- i) cambi di destinazione d'uso con o senza opere che determinino un incremento dell'esposizione all'eventuale rischio di frana caratteristico dell'area di intervento (tale incremento, tipico della trasformazione d'uso di manufatti vari a residenziali, risulta determinato dall'aumento del carico antropico e dalla necessità di realizzazione di impianti e di infrastrutture connessi all'uso abitativo che possono richiedere movimentazioni di terreno e modifiche del regime di deflusso delle acque superficiali e sotterranee incompatibili con la stabilità idrogeologica della stessa area);
- j) condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti e oleodotti (di lunghezza superiore a 100 m o di profondità superiore a 1,50 m), comprese le relative infrastrutture e servitù;
- k) impianti di smaltimento dei reflui esternamente alla rete fognaria mediante trattamenti vari (sub irrigazione, fitodepurazione, filtro aerobico/anaerobico, ecc.);
- l) scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
- m) linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù;
- n) realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 metri cubi ;
- o) opere di sostegno (muri, paratie di pali/micropali, gabbionate, terre armate) con altezza superiore a 1,5 m o lunghezza superiore a 10 m;

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





- p) livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,50 m;
- q) opere di canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche *** **;
- r) bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide *** **;
- s) costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo *** **;
- t) bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;
- u) impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico;
- v) disboscamenti e dissodamenti di terreni saldi;
- w) opere di captazione di sorgenti;
- x) sistemazione di terreni con opere di drenaggio **;
- y) tutti gli interventi che possono arrecare i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923.

** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento

*** esclusione degli interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali

**** esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica

3. E' vietata la realizzazione di qualsiasi opera edile all'interno di aree boscate salvo quelle tese alla conservazione delle stesse e alla prevenzione antincendio.

4. Il nulla osta è rilasciato ove non sia compromessa la stabilità del sito in rapporto ai lavori e alle opere da realizzare.

5. Alla richiesta per la realizzazione di lavori soggetti a nulla osta e per i lavori soggetti alla sola comunicazione di inizio lavori va allegata la documentazione dettagliata ai punti 3 e 4 dell'Allegato 2, in presenza di situazioni particolari dovrà essere prodotto quanto richiesto nei punti 6, 7 e 11 dell'Allegato 2.





Capo VI - Norme finali e transitorie

Sezione I - Sanzioni

Art. 29 – Sanzioni

1. In analogia con quanto previsto dalla Legge 47/1985, dalla Legge 662/1996 dalla Legge 724/1994 e dalla Legge 326/2003 e ss.mm.ii. è ammissibile che il privato interessato possa richiedere “*ora per allora*” l’autorizzazione in sanatoria per movimentazioni di terreno eseguiti abusivamente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, a condizione che gli stessi non siano risultati lesivi dell’assetto idrogeologico dei luoghi (la procedura è schematizzata al punto 5 dell’Allegato 1).

2. In presenza di danni accertati all’assetto idrogeologico dei luoghi (anche dovuti al mancato rispetto di prescrizioni specifiche contenute nell’atto autorizzativo), il Servizio Foreste della Regione Puglia può imporre i lavori di ripristino o il loro riassetto secondo profili di equilibrio e sicurezza di cui all’art. 24 del RDL n. 3267/1923.

3. Qualora le opere eseguite sul territorio, sia in assenza di autorizzazione sia in caso di mancato rispetto di prescrizioni emanate, provochino danni accertati all’assetto del territorio, siano interessate da fenomeni franosi attivi o siano poste in aree potenzialmente esondabili, il Servizio Foreste della Regione Puglia può, tramite ordinanza ai sensi dell’art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923, imporre il ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza.

4. Per i movimenti di terra eseguiti in difformità dalle condizioni prescritte nel nulla osta rilasciato o in presenza di precedenti nulla osta rilasciati per altri lavori, il Servizio Foreste della Regione Puglia – limitatamente al vincolo idrogeologico ex RDL 3267/1923 – si esprime in ordine a possibile sanatoria, dettando le prescrizioni del caso. L’esecutore dovrà comunque corrispondere le sanzioni amministrative previste dell’art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923.

5. Per i movimenti di terra eseguiti in ordine agli interventi di cui agli artt. 23 e 27, senza aver inoltrato agli organi competenti la prescritta comunicazione, il Servizio Foreste della Regione Puglia – limitatamente al vincolo idrogeologico ex RDL 3267/1923 – si esprime in ordine a possibile sanatoria, dettando le prescrizioni del caso. L’esecutore dovrà comunque corrispondere la sanzione amministrativa minima prevista dell’art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923. Qualora venga accertata la non sanabilità dell’intervento, sarà applicato quanto previsto dal comma 1.

6. E’ applicato il pagamento di una sanzione amministrativa pari alla somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per la raccolta dei prodotti secondari del bosco qualora sia effettuata in difformità alle prescrizioni indicate all’articolo 15

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





7. Le sanzioni previste dell'art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923 sono quintuplicate nel caso in cui le violazioni siano state commesse in aree che assolvono a specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche quali Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Riserve Statali, Riserve Regionali, Zone umide, Aree Marine Protette, Zone SIC e ZPS, IBA (Important Birds Areas).

Sezione II - Norme transitorie

Art. 30 – Disposizioni transitorie

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa la validità dei:

- a) pareri/nulla osta su opere fisse e non realizzate rilasciati fino al 31/12/2008;
- b) pareri/nulla osta su opere amovibili rilasciati sino al 31/12/2011.

2. Gli interventi riguardanti l'ambito agro-forestale dovranno tener conto delle linee guida contenute nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia.

Art. 31 – Validità del nulla osta e della comunicazione, varianti in corso d'opera

1. La validità dei pareri per il vincolo idrogeologico per opere autorizzate e non realizzate decade trascorsi cinque anni dalla data del rilascio.
2. I pareri su opere amovibili hanno una validità massima di 24 mesi.
3. I pareri rilasciati su opere amovibili ubicate all'interno di aree a valenza naturalistica riconosciuta (SIC, ZPS, Riserve Naturali, Parchi Regionali e Nazionali, Siti di rilevanza naturalistica, IBA) hanno una validità massima di 12 mesi. E' rigorosamente vietato interessare il sistema dunale con qualsiasi tipologia di opera. Laddove occorra salvaguardare gli assetti idrogeologici, deve essere prevista la realizzazione di manufatti distaccati dal piano dell'arenile, in relazione agli eventi meteo marini più sfavorevoli.
4. Non è consentita la realizzazione di opere amovibili in prossimità di fiumi, laghi, aree golenali e bacini idrici naturali o artificiali.

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





ALLEGATO 1 - Presentazione istanze e procedure

1. Nulla osta per l'esercizio di attività agricole e silvo-pastorali (Capo IV)

Le istanze di nulla osta relative ad opere riguardanti attività agricole e silvo-pastorali (Capo IV del presente Regolamento) devono essere inoltrate, complete della documentazione di progetto, alla Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale territorialmente competente. Quest'ultimo, entro il termine massimo di 120 giorni, emana il nulla osta e lo trasmette, direttamente o per il tramite della propria Sezione Provinciale territorialmente competente, all'interessato ed al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente.

2. Comunicazioni di inizio attività per l'esercizio di attività agricole e silvo-pastorali (art. 23)

Per gli interventi di cui all'art. 23 del presente Regolamento, per i quali è prevista solo la comunicazione, gli interessati devono presentarla, completa della documentazione di progetto, alla Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale territorialmente competente; analoga comunicazione, senza allegati, va trasmessa dall'interessato al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi 90 giorni dalla comunicazione, se non siano pervenute all'interessato, indicazioni e/o prescrizioni da parte del Servizio Foreste della Regione Puglia.

3. Nulla osta per l'esercizio dell'attività edilizia (Capo V)

Ai sensi della normativa vigente in materia, le istanze di nulla osta relative all'esercizio dell'attività edilizia (Capo V del presente Regolamento) devono essere inoltrate, da parte degli interessati, al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) del Comune territorialmente competente, che deve fornire al richiedente *"una risposta tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni, comunque coinvolte"* (D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.). Il SUE competente, successivamente, trasmette l'istanza, corredata dalla documentazione tecnica necessaria (Allegato 2), alla Regione Puglia - Servizio Foreste. Quest'ultimo, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, emana il nulla osta e lo trasmette, direttamente o per il tramite della propria Sezione Provinciale territorialmente competente, al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente ed al SUE, il quale provvederà alla notifica dello stesso all'interessato.

4. Comunicazioni di inizio attività per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 27)

Per gli interventi di cui all'art. 27 del presente Regolamento per i quali è prevista solo la comunicazione, gli interessati devono presentarla al SUE del Comune territorialmente competente. Questo deve successivamente trasmettere la comunicazione, completa della documentazione di progetto, alla Regione Puglia - Servizio. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi 90 giorni dalla comunicazione, se non siano pervenute all'interessato, tramite il SUE, indicazioni e/o

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





prescrizioni da parte del Servizio Foreste della Regione Puglia. Entro i termini previsti per l'inizio dell'attività, il SUE ne dà comunicazione al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente.

5. Nulla osta per autorizzazioni in sanatoria

Il procedimento amministrativo si articola come segue:

- a) presentazione alla Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale territorialmente competente di domanda di autorizzazione in sanatoria corredata dai relativi elaborati tecnici in triplice copia di cui all'Allegato n. 2; devono inoltre essere allegate alla domanda documentazione relativa ad eventuali procedimenti sanzionatori;
- b) il Responsabile del Procedimento, previa istruttoria tecnica, si esprime entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda (fa fede la data di protocollo);
- c) il Responsabile del Procedimento può richiedere una sola volta chiarimenti e/o integrazioni che devono pervenire entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di protocollo della richiesta di integrazioni; in tal caso il termine del procedimento rimane sospeso fino al ricevimento degli elementi richiesti, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. Nel caso in cui i chiarimenti e/o le integrazioni richieste non pervengano entro il termine fissato, il Responsabile del Procedimento procede all'archiviazione del procedimento (salvo richiesta di deroga per situazioni di particolare complessità e/o condizioni di imprevedibilità);
- d) il procedimento è concluso con il rilascio dell'autorizzazione o con il diniego della stessa mediante comunicazione al richiedente;
- e) copia completa del provvedimento corredata da documentazione tecnica prodotta con la domanda viene trasmessa al comando del Corpo Forestale dello Stato per l'esercizio delle funzioni di controllo.





ALLEGATO 2 - Documentazione a corredo delle istanze

1. La documentazione da allegare alle istanze aventi per oggetto la realizzazione di un intervento compreso fra quelli di cui agli articoli n. 20 e n. 21 del R.D. 1126/1926, deve essere adeguatamente sviluppata in funzione dell'importanza dell'intervento, delle modifiche che lo stesso induce al regime idrogeologico, della natura dei terreni interessati e delle connotazioni agro-forestali del soprassuolo. La documentazione, oltre a illustrare le caratteristiche proprie dell'intervento, deve dettagliatamente descrivere lo stato dei luoghi circostanti in un congruo raggio e come le opere in progetto potranno interferire sui luoghi predetti. Le dimensioni areali del raggio da considerare sono, ovviamente, affidate alla discrezione del professionista anche se non possono prescindere da considerazioni oggettive delle diverse situazioni dello stato dei luoghi in funzione delle opere in progetto.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere debitamente datata, vistata e firmata, in originale su tutte le copie, dal Richiedente e dai Tecnici competenti.

3. La **relazione geologica**, da allegare alla richiesta (sia nel caso di istanze di nulla osta che nel caso delle semplici comunicazioni di inizio lavori), deve contenere fra l'altro l'ubicazione su stralcio di CTR, uno stralcio di carta geologica a scala opportuna con indicazioni puntuali sul sito e sull'area circostante, relative ai seguenti aspetti:

- caratteri geologici, strutturali, litologici e pedologici, definiti in base a rilevamento geologico di dettaglio;
- analisi delle proprietà meccaniche dei terreni, eventualmente con riferimenti a specifiche indagini geognostiche delle quali deve essere indicata e riportata l'esatta ubicazione, se non realizzate nel sito di interesse, e le modalità di esecuzione delle stesse;
- assetto geomorfologico ed idrologia di superficie, con indicazioni sulla presenza o meno di rischio di esondazione;
- fenomeni di erosione e di dissesto (potenziali o in atto) e condizioni di stabilità dei terreni, con riferimenti alla perimetrazione delle aree in dissesto;
- caratteri idrogeologici e vulnerabilità delle falde;
- sismicità;
- valutazione degli elementi concorrenti a definire situazioni di rischio ed ipotesi tecniche di riduzione dello stesso, con riferimento specifico alle modifiche indotte dalle opere al regime idrogeologico dei terreni interessati;
- indicazione dell'Autorità di Bacino territorialmente competente ed eventuale classificazione dell'area di interesse;
- considerazioni conclusive che valutino esplicitamente il complesso opere/terreno in riferimento a potenziali instabilità del versante a breve e a lungo termine (con particolare riguardo alla porzione di pendio nell'intorno del fabbricato).

4. L'elaborato progettuale deve adeguatamente motivare, descrivere e rendere facilmente comprensibili le scelte effettuate, deve assicurare la qualità dell'opera, la rispondenza alle finalità relative, il soddisfacimento dei requisiti essenziali previsti dal quadro normativo e dallo stato dell'arte. L'elaborato deve inoltre comprendere:

- a) idoneo supporto cartografico (corografia IGM in scala 1:25000 e CTR in scala 1:5000), corredato eventualmente da rilievo plano-altimetrico. Planimetrie

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it



catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessati e con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle opere;

- b) i profili topografici del terreno nelle situazioni *ante-operam* e *post-operam* con rappresentazione grafica sovrapposta dei movimenti di terra da effettuare e delle opere da realizzare (dimensionate e quotate). I suddetti profili, da realizzarsi a scala di dettaglio, devono estendersi ad una distanza dall'area di intervento che risulti significativa per la ricostruzione della morfologia del versante;
- c) destinazione urbanistica dell'area;
- d) relazione tecnica che deve contenere e descrivere:
 - i. le opere eseguite e/o da eseguirsi;
 - ii. la quantificazione e descrizione dei movimenti di terra già realizzati e/o da realizzare (distinguendo scavi e riporti);
 - iii. la descrizione delle caratteristiche tecniche di tutte le opere accessorie e di sistemazione esterna realizzate o da realizzare, con indicazione delle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche;
 - iv. la quantificazione della superficie da esse interessata;
 - v. le modalità di smaltimento del materiale di risulta degli scavi (art. 7)
 - vi. l'impatto dei lavori sull'assetto vegetazionale del sito;
 - vii. la tipologia delle opere di fondazione, in accordo con le prescrizioni contenute nella relazione geologica.
- e) la relazione tecnica, in casi particolari, che deve contenere e descrivere:
 - viii. nulla osta Ente Parco (se ricadente in area naturale protetta);
 - ix. parere dell'Autorità di Bacino;
 - x. parere Ufficio Parchi – Regione Puglia;
 - xi. altri eventuali pareri già acquisiti.

5. Il supporto cartografico su stralcio di CTR (1:5000), di cui alla lettera a) del precedente comma 4, deve riportare l'indicazione puntuale del sito. La documentazione fotografica deve essere completa e rappresentativa dello stato dei luoghi al momento della presentazione della domanda, o comunque realizzata in data recente (non anteriore a un mese dalla data della richiesta).

6. Nel caso di versanti e/o porzioni di territorio interessati da fenomeni franosi attivi o quiescenti o caratterizzati dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata in presenza di affioramenti di coltri eluviali e detritiche, deve essere prodotta **un'analisi di stabilità del versante ante e post operam**. Tale analisi, estesa a una porzione significativa del versante, deve tenere conto del carico esercitato dalle opere da realizzare o già realizzate, inclusi eventuali muri di sostegno o opere di sistemazione esterna del terreno, e deve essere basata su metodologie analitiche che utilizzino i rispettivi profili topografici ed i parametri fisico meccanici dei terreni, ricavati da specifiche e documentate **prove di laboratorio effettuate su campioni indisturbati** opportunamente prelevati in sito e rappresentative dei terreni affioranti e dei terreni di imposta di eventuali fondazioni.

7. Nel caso di versanti e/o porzioni di territorio interessati da fenomeni franosi attivi o quiescenti o caratterizzati dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata in presenza di affioramenti di terreni litoidi deve essere prodotta **una caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso**. Tale analisi ha lo scopo di valutare i caratteri geologico-strutturali dell'ammasso roccioso (giunti, fessurazioni, stratificazioni ecc.).

8. Le analisi di stabilità *ante* e *post operam*, di cui al precedente comma 6, devono concludersi con il calcolo dei rispettivi fattori di sicurezza e devono tenere conto della sismicità dell'area.

9. La relazione geologica, di cui al comma 3, deve comunque dimostrare e dichiarare esplicitamente la fattibilità degli interventi proposti (nuovi lavori e/o opere oggetto di parere ai sensi del R.D.L. 3267/23 per richiesta di condono edilizio), e **deve dimostrare l'idoneità dell'intervento nei riguardi delle problematiche di difesa del suolo, stabilità dei versanti, rischio idrogeologico, fenomeni erosivi e rischio di esondazione** (a tal fine in alcuni casi può essere richiesta anche uno studio di fattibilità idraulica/idrogeologica).

10. Nel caso di movimenti di terra, devono essere indicate le modalità di riutilizzo del materiale asportato e/o il suo trasporto a discarica controllata (art. 7)

11. Per gli interventi che ricadono in aree soggette a media ed alta pericolosità idraulica così come individuate negli elaborati P.A.I. dell'Autorità di Bacino della Puglia, la relazione geologica deve comprendere anche **uno studio di compatibilità idraulica/idrogeologica** redatto secondo le specifiche normative del relativo Piano di Bacino. Tale studio deve chiaramente dichiarare e dimostrare la compatibilità dell'intervento da realizzare e dimostrare che gli interventi stessi non concorrono ad incrementare il livello di rischio.

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it

